



COMUNE DI MORUZZO
PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N°5 Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI
--------------------	-------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

OGGETTO	Modifica regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)
---------	--

Oggi **ventotto 28-02-2019** del mese di **febbraio** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in sessione ordinaria, seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Pirò Roberto	Presente	Scotti Federica	Presente
Chittaro Walter	Presente	Radivo Augusta	Presente
Comelli Germana	Assente	Zanardelli Alice	Presente
Driussi Renzo	Presente	Blasone Nicoletta	Assente
Ermacora Paola	Assente	Fabro Franco	Presente
Maiero Stefano	Presente	Padrini Stefano	Presente
Montagnese Albina	Presente		

Presenti 10 Assenti 3

Assessori esterni:

Di Stefano Enrico	Presente
-------------------	----------

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Peresson dott. Ruggero.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pirò dott. Roberto nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Modifica regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1/01/2014, composta da:

- IMU (imposta municipale propria);
- TASI (tributo sui servizi indivisibili);
- TARI (tributo servizio rifiuti);

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 56 quater della L.R. n. 26 del 12.12.2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", come introdotto dall'articolo 36, comma 3, della L.R. n. 3 del 11.03.2016, si è costituita di diritto dal 15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" fra i comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo; Rive d'Arcano e Treppo Grande;

ACCERTATO che la suddetta Unione, per disposizione statutaria e a seguito delle deliberazioni dell'assemblea dei sindaci n. 9/2016, n. 10/2016, n. 16/2016 e n. 17/2016, prevede l'attivazione dal 1.01.2017 della gestione dei servizi finanziari e contabili, del servizio personale e dei servizi tributari;

VISTO l'articolo 4 dello Statuto dell'Unione che dispone che l'Unione stessa eserciti le funzioni che la normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei comuni per le quali la Legge prevede l'obbligatorio esercizio in forma associata;

DATO ATTO che i comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Dignano, Forgaria nel Friuli, Osoppo, Ragogna, San Daniele del Friuli e San Vito di Fagagna e l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" hanno ritenuto di stipulare apposita convenzione per la gestione in forma associata dei servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente dell'UTI Collinare n. 1 del 3.01.2017 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa della funzione gestione dei servizi tributari di cui all'articolo 26 della L.R. 26/2014 e quindi funzionario responsabile dei tributi di ogni singolo ente;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 24.07.2014;

VISTI, in particolare, i commi da 669 a 681 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che regolamentano in maniera specifica la tassa in oggetto, e i commi da 682 a 705 che stabiliscono una disciplina generale per le componenti TARI e TASI;

RICHIAMATO il comma 659 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che prevede che il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

RITENUTO di introdurre una riduzione tariffaria per le abitazioni a disposizione (cioè possedute e non utilizzate) dai soli residenti nel comune di Moruzzo e ravvisata la volontà di tassare i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali allo scopo di partecipare alla copertura dei costi del servizio e quindi alla riduzione delle tariffe per le utenze domestiche;

VISTO l'articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2015 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019 e visto anche il successivo decreto 25 gennaio 2019 con il quale viene differito ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31.03.2019;

TENUTO CONTO che le modifiche al regolamento entreranno in vigore dal 1.01.2019, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare le suddette modifiche al regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

UDITO l'intervento del Sindaco il quale ricorda come l'odierna proposta sia scaturita, per quanto riguarda le agevolazioni alle "secondo case" dei cittadini residenti in parte, da un emendamento presentato dai consiglieri del gruppo di minoranza, mentre per quanto riguarda l'inclusione della sede municipale fra gli immobili assoggettati al tributo, dal principio in base al quale anche il Comune – che nella propria attività produce rifiuti – deve pagare la relativa tassa;

Udito l'intervento del consigliere Fabro il quale, pur apprezzando il fatto che nella sostanza il Consiglio abbia recepito l'emendamento della minoranza, ricorda come in passato verbalmente gli stessi consiglieri avessero proposto tale soluzione. Per quanto riguarda l'inclusione della sede municipale fra gli immobili assoggettati al tributo, il consigliere Fabro rileva come – comunque – la spesa relativa alla tassa a carico dell'Amministrazione dovrà essere finanziata dai cittadini;

Udito il Sindaco e l'assessore Di Stefano i quali precisano come la spesa per l'inclusione della sede municipale fra gli immobili assoggettati al tributo, potrà essere coperta da altre entrate, quali i trasferimenti regionali, o da risparmi di spesa e come – d'altro canto – tale inclusione delle superfici comunali consenta un minor aggravio di tassa sulle utenze non domestiche

Con votazione favorevole unanime resa in forma palese il cui esito si riassume come segue:

Presenti n. 10

Assenti n. 3 (Comelli, Ermacora, Blasone)

Voti favorevoli n. 10

Astenuti n. //

Contrari n. //

DELIBERA

1) di modificare il regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione consiliare del 17 del 24.07.2014, al fine di tassare i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali allo scopo di partecipare alla copertura dei costi del servizio e quindi alla riduzione delle tariffe per le utenze domestiche e introdurre una riduzione tariffaria per le abitazioni a disposizione (cioè possedute e non utilizzate) dai soli residenti nel comune di Moruzzo, come segue:

Art. 5. Soggetti passivi

Comma 5. Abrogato

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche (sostituito completamente come segue)

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, dai soli residenti nel comune di Moruzzo: **riduzione del 30%**;

2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. Tale riduzione viene concessa su istanza dell'interessato contenente la dichiarazione sull'effettiva presenza, localizzazione e funzionamento di biocompostatore, concimaia o fossa biologica presso l'abitazione del richiedente. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/Soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

2) di dare atto che le modifiche regolamentari approvate con la presente deliberazione entreranno in vigore dal 1.01.2019;

3) di trasmettere, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento modificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, con separata votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano, il cui esito si riassume come segue:

Presenti n. 10

Assenti n. 3 (Comelli, Ermacora, Blasone)

Voti favorevoli n. 10

Astenuti n. //

Contrari n. //

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L. R. 21/2003, stante l'urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento.

OGGETTO	Modifica regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pirrò dott. Roberto

IL Segretario Comunale
F.to Peresson dott. Ruggero

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Modifica regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-02-19

Il Responsabile del servizio
F.to Michelizza dott.ssa Patrizia

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Modifica regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorvole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-02-19

Il Responsabile del servizio
F.to Fattori Liliana

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del 28-02-2019**

Oggetto: Modifica regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 190.

COMUNE DI MORUZZO li 04-03-
2019

L' INCARICATO

F.to Tomada Dorotea Andreina

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del 28-02-2019**

Oggetto: Modifica regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-02-2019, poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21, come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

COMUNE DI MORUZZO li 04-03-
2019

L'INCARICATO

F.to Tomada Dorotea Andreina

COMUNE di MORUZZO

PROVINCIA di UDINE

OGGETTO: Parere del Revisore in ordine alla modifica del regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti(TARI).

La sottoscritta Rita Pavan, Revisore dei Conti del Comune di Moruzzo;

ESAMINATA

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con la quale l'amministrazione pone all'approvazione del Consiglio la modifica del regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti(TARI);

VISTO

- l'art.52 commi 1 e 2 del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che “le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...”;
- il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi composto da n. 40 articoli approvato con delibera consiliare n. 17 del 24.07.2014;
- i commi da 669 a 681, nonché i commi da 682 a 705 dell'art.1 della Legge 147/2013, istitutiva dell'Imposta unica comunale composta da IMU, TASI e TARI;
- il decreto del ministero dell'Interno del 7/12/18 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 28/02/19, nonché il decreto del 25/1/19 in G.U. n.28 del 2/2/19, che ha ulteriormente prorogato l'approvazione al 31/03/19;

PRESO ATTO

dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della modifica al Regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti così come proposta.

Udine, 6 febbraio 2019

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Rita Pavan

